

## **CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI-1, ESONERO ACCONTO IMU 2021 PER I BENEFICIARI DEL FONDO PERDUTO**

La conversione in legge del DL Sostegni 1 (DL 41/2021) ha introdotto (art. 6-sexies) l'esonero dal versamento IMU della prima rata 2021 (in scadenza il 16/06/2021) per i soggetti che hanno titolo al fondo perduto del medesimo decreto, con riferimento "agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori". Questa misura si aggiunge a quella introdotta nell'ultima legge di bilancio. In data 8/6/2021 il dipartimento Finanze del MEF ha inoltre pubblicato 2 nuove FAQ (che riportiamo in allegato), la prima delle quali precisa che le esenzioni fruite lo scorso anno, per effetto dei provvedimenti Covid-19, vanno comunicate al Comune attraverso la dichiarazione in scadenza a fine giugno.

### **Esenzione 1° semestre 2021 per i soggetti del fondo perduto Sostegni-1 (art. 6-sexies DL 41)**

In considerazione del perdurare degli effetti dell'emergenza Covid-19, sono esonerati dal pagamento della 1° rata 2021, le imprese e i professionisti residenti/stabiliti in Italia per i quali "ricorrono le condizioni" per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui ai commi da 1 a 4 del D.L. 41/2021 (soggetti con ricavi fino a € 10.000.000 nel 2019, con partita Iva attiva al 23/3/2021, e calo fatturato medio 2020, rispetto al 2019, superiore al 30% ed esclusi gli intermediari finanziari dell'articolo 162-bis del TUIR e gli enti pubblici)<sup>1</sup>. L'articolo 6-sexies del D.L. 41/2021 prevede, infatti, che per detti soggetti, "non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU)" **per gli immobili "nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori"**<sup>2</sup>.

Ferma restando detta condizione, considerato che al citato fondo perduto hanno avuto accesso imprese e professionisti a prescindere dal codice ATECO, è ragionevole ritenere che l'esonero IMU in analisi si estenda a favore anche di ulteriori categorie di soggetti rispetto a quelle già previste (vedi sotto) nella Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).

### **Esenzione settore turistico e spettacolo (art. 1, comma 599, L. 178/2020)**

La legge di bilancio 2021 ha esteso all'acconto 2021 alcune ipotesi di esonero per i soggetti che hanno subito maggiormente gli effetti delle serrate dovute alle misure di contenimento imposte per fronteggiare l'epidemia Covid-19. Si tratta, nella sostanza, delle disposizioni già contenute nel Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e nel Decreto Agosto (D.L. 104/2020), rispettivamente per quanto riguarda l'acconto e il saldo 2020, riguardanti il settore turistico e quello dell'intrattenimento. Più nel dettaglio, l'esonero esteso al primo acconto riguarda i seguenti immobili:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

<sup>1</sup> Per maggiori dettagli vedi Apiweekly 2021 03 N5 e 2021 05 N2.

[https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=8539:covid-19-fondo-perduto-art-1-dl-1-2021-decreto-sostegni&catid=428&Itemid=246](https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8539:covid-19-fondo-perduto-art-1-dl-1-2021-decreto-sostegni&catid=428&Itemid=246)

<sup>2</sup> La norma stanZIA altresì ristori ai Comuni per far fronte alle minori entrate.

**a cura di Francesco Zuech**  
**del Servizio Fiscale di APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA**

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda poi che, per l'effetto dell'articolo 78, co.1. lettera d) del D.L. 104/2020 l'IMU su *"immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli"* sempre *"a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate"* l'esonero dal versamento dell'IMU si applica anche per l'intero 2021 e 2022 (non solo quindi per il 2020), ferma restando limiti e condizioni della disciplina del Temporary framework.

---

**Esenzione settore turistico e spettacolo (art. 1, comma 599, L. 178/2020)**

---

Tanto le disposizioni del decreto Sostegni che della Legge di Bilancio sono applicabili nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per i c.d. "Aiuti di Stato" dalla Comunicazione della Commissione UE 19/3/2020 C(2020) 1863 final.

---

**FAQ MEF**

---

Con due FAQ pubblicate sul proprio sito (di seguito riportate) il Dipartimento delle politiche Fiscali del MEF ha:

- 1) precisato che per gli esoneri dal versamento fruiti lo scorso anno per l'effetto dei provvedimenti Covid (DL 34, DL 104 e DL 137) è in sostanza necessario presentare la dichiarazione IMU (in scadenza a fine giugno 2021) barrando la relativa casella "Esenzione" al fine di mettere a conoscenza l'Ente dei motivi del mancato versamento; tale obbligo dichiarativo, al contrario, non è invece richiesto al venir meno dell'esonero;
- 2) confermato che il versamento dell'IMU per il primo semestre (acconto IMU) va determinato (in linea con quanto precisato nella circolare 1/DF/2020)<sup>3</sup> applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente al 50% della situazione di possesso del primo semestre e non dell'intero anno (come invece farebbero alcuni sw messi a disposizione gratuitamente da molti comuni, *nda*).

\*\*\*\*\*

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti necessari (Tel. 0444-232210 e-mail: [fiscale@apindustria.vi.it](mailto:fiscale@apindustria.vi.it)).

*Allegati*  
*Testo articolo 6-sexies D.L. 41/2021 (convertito)*  
*FAQ MEF pubblicate 8/6/2021*

---

<sup>3</sup> Vedi Apiweekly 202006N2.

D.L. 22 marzo 2021, n. 41 [c.d. "Decreto sostegni"].

(Gazz. Uff. n. 70 del 22 marzo 2021 Serie Generale)

Titolo I

Art. 6-sexies.

Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria  
Entrata in vigore: 22 maggio 2021

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica **solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.**

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

**Oggetto:** Dichiarazione IMU per l'anno di imposta 2020, in scadenza il 30 giugno 2021 – Versamento della prima rata IMU in scadenza il 16 giugno 2021-

#### FAQ 1

Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all'emergenza Covid-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l'anno 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.

#### RISPOSTA

In base all'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta *"si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta"* e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell'imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest'ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella "Esenzione".

Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l'esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all'emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l'obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la *"dichiarazione deve essere presentata ogni anno"*.

#### FAQ 2

Si chiede conferma che il calcolo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell'immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell'imposta annua.

#### RISPOSTA

Si conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali:

- *l'"imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso"*;
- *il "versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente"*.

Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell'IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell'imposta effettuato su 7 mesi.

Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l'acconto relativo al 2020, è stato chiarito che *"... sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l'acconto **sulla base dei mesi di possesso realizzati nel primo semestre del 2020**, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno precedente **come previsto a regime dal comma 762...**"*